



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

**Circolare n.5 del 8/11/2019**

## **Le novità della Manovra 2020**

Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso e ha portato al varo della **Legge di bilancio e DL fiscale 2020** in Consiglio dei ministri.

Queste le principali novità:

<b>Consumatori</b>	Evitato il rincaro dell'Iva che sarebbe dovuta passare dal 22% al 25%.	
<b>Bonus bebè</b>	Previsto per tutti i nuovi nati o adottati nel corso del 2020, senza soglie di reddito.	
	<b>Durata</b>	12 mesi
	<b>Importo</b>	Da 80 a 160 euro mensili, a seconda dell'ISEE
<b>Bonus nido</b>	Aumentato il bonus nido, dagli attuali € 1.500 a € 3.000, sempre in base all'ISEE. Tale incentivo esclude le famiglie con redditi medio alti.	
<b>Neo-papà</b>	Il congedo obbligatorio per i neo-papà passa dai 5 giorni, precedentemente previsti, a 7.	
<b>Anziani – Esenzione canone RAI</b>	A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.	
<b>Super ticket</b>	Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati è abolita.	
<b>Figli nati prima del 2020</b>	Per l'assegno per le famiglie con figli minori si dovrà attendere che il Family Act venga approvato.	
<b>Partite Iva – Genitori autonomi</b>	I genitori autonomi o con partita Iva sono esclusi dagli assegni familiari.	
<b>Baby sitter</b>	Si è parlato dell'introduzione di una Card con un importo fisso mensile ad uso delle famiglie con figli piccoli per il pagamento di servizi connessi all'infanzia. Tale introduzione è stata, però, rinviata.	

<b>Redditi &gt; € 120.000</b>	<p>I soggetti con un reddito superiore ad € 120.000 vedranno ridursi progressivamente le detrazioni, in particolar modo, di quelle con un'aliquota del 19%, come le detrazioni per spese scolastiche, universitarie, per le attività sportive dei figli.</p> <p>Per i soggetti con un reddito superiore ad € 240.000 le predette agevolazioni verranno azzerate.</p>	
<b>Bevande zuccherate</b>	È prevista un'imposta di consumo per le bevande che contengono zuccheri aggiunti.	
	<b>Prodotti finiti</b>	Aumento 10 € per ettolitro
	<b>Prodotti da diluire</b>	Aumento 0,25 € per chilo
	<b>Consumatore</b>	Aumento del 20% del prezzo
<b>Fumo</b>	<p>Sono previsti aumenti per le sigarette e il tabacco trinciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è previsto un aumento di 0,10 € a pacchetto.</li> </ul> <p>Nuova imposta sui prodotti accessori da fumo, quali cartine e filtri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aumento del 0,0036 € al pezzo.</li> </ul>	
<b>Contratti a canone concordato</b>	Viene ridotta l'aliquota dal 15% al 10% della cedolare secca per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.	
<b>Bonus facciata</b>	Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la detrazione dall'imposta lorda è incrementata al 90%.	
<b>Ecobonus - Recupero edilizio</b>	Prorogata per tutto il 2020 la detrazione del 50% per Ecobonus e recupero del patrimonio edilizio.	
<b>Bonus mobili - Elettrodomestici</b>	Prorogato per tutto il 2020 il bonus per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici, con classe energetica elevata, collegato a lavori di ristrutturazione edilizia.	
<b>Possessori di seconde case</b>	La quota variabile dal 10 al 30% della Tasi, finora a carico dell'inquilino, passa ora nelle mani del possessore dell'immobile.	
<b>Negozi non affittati</b>	Non è stata prorogata la cedolare secca commerciale, con l'aliquota del 21%.	
<b>Bonus verde</b>	La detrazione del 36% per la sistemazione di aree verdi e giardini non è stata confermata. Per cui, saranno agevolabili gli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2019.	
<b>Rivendita immobile entro 5 anni dall'acquisto</b>	L'aliquota per i soggetti che rivendano l'abitazione entro cinque anni dall'acquisto è aumentata dal 20% al 26%.	
<b>Bonus cultura</b>	<p>Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2020, è assegnata una Carta elettronica utilizzabile per acquistare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri;</li> <li>abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva;</li> <li>titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.</li> </ul>	

<b>Fondo acquisto prima casa</b>	<i>Ristanziati 10 milioni di euro per il fondo acquisto prima casa per i giovani. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore al 6,5% dell'importo garantito.</i>	
<b>Giovani sotto i 35 anni</b>	<i>Prorogato per il 2020 l'esonero, triennale, per le assunzioni fisse dei lavoratori con un'età inferiore ai 35 anni.</i>	
<b>Regime forfettario</b>	<p><i>Possono applicare il regime forfettario i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;</i></li> <li><i>hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli</i> <i>Il reddito NON sarà calcolato analiticamente, come era stato più volte annunciato.</i></li> </ul> <p><i>Non ci sarà un regime agevolato con aliquota del 20% per i soggetti con un reddito compreso tra i 65.000 e i 100.000 €.</i></p>	
<b>Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici</b>	<b>Soggetti beneficiari</b>	<i>Esercenti attività di impresa, arte o professioni.</i>
	<b>Misura credito</b>	<i>30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.</i>
	<b>Agevolazione</b>	<i>Per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 €.</i>
	<b>Modalità utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Esclusivamente in compensazione;</i></li> <li><i>a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa ;</i></li> <li><i>deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</i></li> </ul>
<b>Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito</b>	<b>Soggetti obbligati a POS</b>	<i>Soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.</i>
	<b>Violazione</b>	<i>Mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento.</i>
	<b>Sanzione</b>	<i>Sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</i>
	<b>Decorrenza</b>	<i>Dal 1° luglio 2020.</i>

<b>Deducibilità IMU</b>	<p>Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, dell'Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con l'articolo 95 sulla "unificazione Imu-Tasi" (commi 35 e 36), viene anticipata al 2022 l'integrale deducibilità del tributo, in luogo del 70% previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%.</p>
<b>Proroga Super/Iper ammortamento</b>	<p>Prorogate le discipline del super e dell'iper ammortamento. La prima riconosce una maggiorazione del 30% del costo dei beni materiali strumentali nuovi, per gli investimenti, fino a 2,5 milioni di euro, effettuati nel 2020, con consegna fino al 30 giugno 2021. La seconda, invece, premia gli investimenti, entro il tetto di 20 milioni di euro, in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro il 31/12/2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La misura della maggiorazione è in funzione della dimensione dell'investimento: 170% per quelli fino a 2,5 milioni di euro; 100% se tra 2,5 e 10 milioni; 50% oltre 10 milioni e fino a 20. Agevolati, con maggiorazione del 40%, anche gli investimenti in beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per chi già usufruisce dell'iper ammortamento.</p>
<b>Fringe benefit auto aziendali</b>	<p>Ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, è circoscritta ai soli veicoli elettrici e ibridi e a tutti i veicoli dati ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio la percentuale del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci. Per gli altri veicoli, la percentuale è elevata al 60% o al 100% a seconda del livello di emissioni di biossido di carbonio: fino a 160 grammi per chilometro od oltre.</p>
<b>Rivalutazione partecipazioni e terreni</b>	<p>Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, con riferimento, questa volta, ai beni posseduti al 1° gennaio 2020. A tal fine, entro il 30 giugno 2020 va pagata un'imposta sostitutiva dell'11% (per intero o la prima di tre rate annuali uguali).</p>
<b>Rivalutazione beni di impresa</b>	<p>Riproposta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività. La rivalutazione deve riguardare i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Per la rivalutazione occorre versare un'imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) o del 10% (altri beni); per affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori, va versata un'imposta sostitutiva del 10%.</p>
<b>Unificazione IMU/TASI</b>	<p>Abolita, dal 2020, l'imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l'imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l'intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l'aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all'1,06% ovvero all'1,14%, comprensivo dell'attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.</p>
<b>Tracciabilità delle detrazioni</b>	<p>Imposto, per fruire della detrazione del 19% prevista per gli oneri ex articolo 15 Tuir, il pagamento con strumenti tracciabili (versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Invece, potranno ancora essere pagati in contanti: medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</p>